



INCONTRO SULLE PENSIONI AL VIMINALE

SALVE CAUSE DI SERVIZIO E PENSIONI PRIVILEGIATE MA LA NUOVA PROPOSTA E' DA RIGETTARE PERCHE' MANCA DELLA EQUIPARAZIONE PENSIONISTICA ALLA POLIZIA DI STATO, PER I VIGILI DEL FUOCO DI TUTTI I LIVELLI, COMPRESI ANCHE GINNICI, MEDICI, TECNICI, INFORMATICI, GEOMETRI E PERITI, DIRETTIVI E DIRIGENTI.

SHOW POLITICO DEL RAPPRESENTANTE CGIL

DICE NO A PEREQUAZIONE ALLE FORZE DI POLIZIA E AL COMPARTO SICUREZZA MENTRE MOSTRA IL TATUAGGIO DI "CHE GUEVARA". CGIL HA ANCHE INVITATO CISL E UIL A CHIEDERE RIUNIONI SEPARATE DAL CONAPO, TEMONO FORSE CHE SI SAPPIA COSA DICONO ?

GIUDICHINO I COLLEGGI CHI CI RAPPRESENTA !!!

Collegli, ieri nel primo pomeriggio siamo stati convocati al Viminale per discutere sulla ormai famigerata armonizzazione pensionistica dei vigili del fuoco prevista dall'art 24 comma 18 del decreto legge n.201/2011 emanato dal governo Monti lo scorso 6 dicembre, ed abbiamo potuto verificare le intenzioni del Governo sull'argomento attraverso la nuova bozza del regolamento da emanarsi entro la fatidica data del 30 giugno, che ci hanno consegnato e che vi alleghiamo in calce al presente comunicato.

Dopo le numerose proteste del CONAPO insieme alle altre OO.SS. del cartello unitario con le forze di polizia ed i Cocer militari, dopo le mozioni parlamentari bipartisan, dopo gli annunci del ministro Fornero sul formale impegno di incontrare i sindacati e le rappresentanze militari per giungere a scelte il più possibile condivise, ora la nebbia si è diradata: **ci stanno prendendo in giro e i vigili del fuoco ne escono anche questa volta penalizzati rispetto agli altri Corpi dello Stato, paghiamo ancora gli errori sindacali degli anni '80 e '90 quando in tempi di "vacche grasse" chi rappresentava i vigili del fuoco non ha chiesto, pur avendone diritto, l'abbuono di un anno ogni 5 ai fini pensionistici ed i 6 scatti di aumento (15%) che sono stati attribuiti agli altri corpi al momento della pensione !**

Per questi motivi il CONAPO ha rigettato tale proposta che non riconosce la specificità lavorativa dei vigili del fuoco, e non riconosce il nostro sacrosanto diritto alla perequazione almeno pensionistica con gli altri Corpi dello Stato.

Infatti il primo problema che salta all'occhio è che l'art. 5 della bozza lascia inalterati gli anni di abbuono (1 anno ogni 5) già maturati, mentre dal 01/01/2013 non potranno essere abbuonati più di 2 anni e 6 mesi, salvaguardando sempre chi li aveva precedentemente maturati. Ciò è applicabile per i VVF (come già lo era) solo ad una parte del personale specialista, ma non al restante personale operativo, mentre nelle forze armate e di polizia è applicabile alla totalità del personale.

Il CONAPO ha chiesto che se due anni e 6 mesi di abbuono devono essere, questi dovranno essere per tutti e non che i vigili del fuoco devono come sempre restare penalizzati.

Abbiamo chiaramente detto in faccia ai presenti che sei vigili del fuoco sono in questa condizione, la colpa è di quelle organizzazioni sindacali che negli anni '80 e '90, invece di chiedere l'inclusione dei VVF nelle norme che attribuivano i riconoscimenti agli altri corpi, hanno preferito pensare ad altro, ed ora i pompieri ne pagano le conseguenze visto che con la crisi diventa difficile chiedere cose su cui abbiamo sputato in tempi in cui i soldi c'erano.

Pertanto il CONAPO ha chiesto a tutti i sindacati di mettere da parte le ostilità reciproche e di adoperarsi uniti per il bene dei vigili del fuoco, ma abbiamo registrato il silenzio tombale di tutte le OO.SS. ad eccezione della CGIL che ha poi chiesto man forte a CISL e UIL per fare tavoli separati dal CONAPO e della DIRSTAT che ha invece preso posizione affermando che fare tavoli separati è poco democratico.

Il CONAPO ha ribadito che se loro chiedono tavoli separati vuol dire allora che hanno paura di far sapere ai colleghi la verità sui contenuti delle riunioni al ministero.

Inoltre, uno dei 2 rappresentanti CGIL, che poi si è saputo essere un amministrativo, è andato in escandescenze **rinnegando qualsiasi equiparazione a istituti che ha la polizia**, mostrando poi addirittura il **Che Guevara tatuato sul braccio**, ma d'altronde cosa volevamo aspettarci da un sindacato che nella proprio sito internet scrive chiaramente **"NO ALLA PEREQUAZIONE"**. E' in linea con il loro ex coordinatore nazionale Forgiione, che ad una riunione sindacale anni fa in un comando ha urlato **<<mai con la polizia, mai nel comparto sicurezza, nemmeno se ci danno l'aumento di 500 euro al mese, è una questione ideologica !>>**.

Difatti la CGIL invece di chiedere la perequazione di un anno ogni 5, si è preoccupata del fatto che i VVF erano vicini alla casella "truppa" e insieme a "agenti" nella tabella a pag. 6 della bozza (pensione di vecchiaia – confronto requisiti) , cosa che li infastidiva molto.

Come, invece di chiedere la perequazione di un anno ogni 5 alla polizia si sono preoccupati di chiedere la perequazione pensionistica del personale amministrativo VF al personale operativo VF, per il fatto che ora gli amministrativi vengono impiegati nelle calamità.

Il CONAPO ha chiarito che anche il personale amministrativo delle prefetture e delle forze di polizia viene impiegato nelle calamità, ma nessuno si è mai sognato di equipararlo per questo al personale in divisa. Casomai invece di prendere in giro il personale amministrativo con queste proposte assurde, che si pensi ad equiparare tra loro gli amministrativi fornendo loro analoghi diritti e possibilità di carriera e di mobilità.

La differenza si vede già nelle calamità: il personale amministrativo VF in tenda, mentre il personale amministrativo delle prefetture in comodi alberghi.

Piuttosto occorre invece prevedere idonee riforme dell'ordinamento per quanto riguarda il personale tecnico e informatico, prendendo spunto dagli analoghi profili della polizia di stato, che prevedono una più stretta funzione di supporto e di correlazione con il personale operativo, secondo modelli che prevedono che gli stessi, per poter adempiere a tali mansioni, dovranno espletare almeno il corso base da vigile del fuoco di durata pari a quello del personale volontario, così da avere un inquadramento specifico.

Per tornare all' argomento delle nostre pensioni, il CONAPO ritiene necessario, ed ha chiesto, un urgente incontro con il ministro dell'Interno Cancellieri, poiché le modifiche di natura previdenziale che vorrebbero introdurre, rischiano concretamente di avere un'incidenza negativa sugli assetti organizzativi e funzionali del CNVVF, compromettendone efficacia ed efficienza con riduzione delle potenzialità di soccorso verso la popolazione, nonché il ministro Fornero deve onorare gli impegni assunti al Senato di convocare un

incontro-confronto con i sindacati e rappresentanti dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e forze armate.

Manca poi la certezza che contestualmente alla predisposizione dello schema di regolamento e con l'entrata in vigore delle nuove norme previdenziali venga dato avvio al tavolo di confronto sulla previdenza complementare, necessaria a compensare la perdita di parte del trattamento pensionistico.

Occorre inoltre, che il Ministro dell'interno, come da sempre richiesto dal CONAPO, e come disposto dal Senato, apra immediatamente un tavolo tecnico di confronto per l'avvio della riforma dell'ordinamento e delle carriere dei vigili del fuoco, per definire profili professionali, posti funzione, organici ed assetti organizzativi compatibili e coerenti con gli interventi connessi all'innalzamento dell'età anagrafica di accesso al trattamento previdenziale anticipato e di vecchiaia e dei contestuali, fisiologici decadimenti psico-fisici degli operatori VVF, che non possono a quell'età essere mandati a morire sulle partenze;

Inoltre l'accesso alla pensione dei VVF così formulato, visto il passaggio al sistema contributivo, non consente a noi vigili del fuoco di arrivare a percepire una pensione almeno pari agli altri dipendenti pubblici che restano invece in servizio sino a 67 anni, cosicché i pompieri saranno i pensionati più poveri di tutto il pubblico impiego. Per questo motivo è necessario che la riforma contenga anche l'aumento del "coefficiente di trasformazione" ovvero quel fattore cui moltiplicare i contributi versati per determinare l'ammontare della pensione. Altrimenti tutto si trasformerà nell'ennesima fregatura e presa in giro !

La tabella a pag. 6 della bozza poi, evidenzia chiaramente ciò che il CONAPO denuncia da tempo, ovvero che gli ispettori e i sostituti direttori antincendi stanno prendendo una bella fregatura rispetto ai loro pari qualifica degli altri corpi.

La stessa cosa dicasi per il personale Direttivo e Dirigente VVF.

Per questi motivi il CONAPO metterà in campo altre iniziative e si augura che almeno questa volta si riesca a ragionare per un fronte sindacale unito nel chiedere ora e subito (visto che si parla di pensioni) la perequazione dei trattamenti di miglior favore che hanno gli altri Corpi, altrimenti, per la solita ideologia politica di alcuni, ci troveremo di nuovo a prendere solo il peggio della riforma, ovvero a prenderla nuovamente in quel posto !

L'appello, oltre che ai sindacati nazionali, lo lanciamo anche agli iscritti e segretari territoriali di tutte le OO.SS. VVF. affinché il messaggio sia il seguente:

**TUTTI I SINDACATI SUBITO UNITI PER RICHIEDERE L'ABBUONO DI UN ANNO OGNI 5
E L'AUMENTO DEI 6 SCATTI NELLA BASE DI CALCOLO DELLA PENSIONE.**

GLI ALTRI CORPI LI HANNO MENTRE I VVF NO !

IL CONAPO ALL'UNIONE CI STA !!! PER GLI ALTRI SARA' IL SOLITO SILENZIO ?

NEL QUAL CASO GIUDICHERANNO I COLLEGHI !



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

Alleghiamo la bozza di riforma dei requisiti di accesso alla pensione.

Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa – sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 2

Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita

1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modifiche e integrazioni.
2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui all'articolo 4, comma 1, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3

Pensioni di vecchiaia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in deroga a quanto previsto al comma precedente, nei confronti del personale di cui agli articoli seguenti:
 - Articolo 1306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - Articolo 850 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

- Articolo 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- Articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
- Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

3. Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia si consegue a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari sessantasei anni, soggetta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Articolo 4

Pensioni anticipate

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
 - a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni;
 - a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.

- A decorrere dal 1 gennaio 2021 al requisito contributivo di cui al periodo precedente si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni;

Articolo 5

Aumenti del periodo di servizio

- Dal 1 gennaio 2013 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni e 6 mesi. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni e 6 mesi, maturati entro il 31 dicembre 2012, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i due anni e 6 mesi non sono ulteriormente aumentabili.

Articolo 6

Norme transitorie

1. Nei confronti del personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite e fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Tabella A)

(articolo 3, comma 1)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

Tabella B)

(articolo 3, comma 2)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	62

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI PREVISTI DALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

GRADO/QUALIFICA			REQUISITI DAL 1/1/2018 A LEGISLAZIONE VIGENTE (*)					IPOTESI LAVORO/MEF A REGIME 2018 (*)				
F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	CFS	VVFF	F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	CFS	VVFF
Gen. C.A.	Dirigente Generale		64 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Gen. D.			62 e 7 mesi					64				
Gen. B.	Dirigente Superiore		61 e 7 mesi	64 e 7 mesi	64 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	63	65	65	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Colonnelli	Primo Dirigente	61 e 7 mesi				66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	63			66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Ufficiali (fino a Ten. Col)	Vice Quest. Agg./Comm.					66 e 7 mesi	66 e 7 mesi				66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Marescialli/Sergenti	Ispettori/Sovrintendente					61 e 7 mesi	66 e 7 mesi				62	66 e 7 mesi
Truppa	Agenti/Vigili					61 e 7 mesi	61 e 7 mesi	62	62			

(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

(**) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi

(***) Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) previsti dallo schema di regolamento
41 e 1 mese (***)	41 e 5 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 6 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 10 mesi (***)	42 e 7 mesi

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi*

*(***) Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 13 mesi dalla maturazione del diritto nel 2012, trascorsi 14 mesi dalla maturazione del diritto nel 2013; trascorsi 15 mesi dalla maturazione del diritto dal 2014*

N.B. in analogia a quanto previsto per gli iscritti all'AGO è stata prevista una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012. La riduzione percentuale è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) previsti dallo schema di regolamento
41 e 1 mese (***)	41 e 5 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 6 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 10 mesi (***)	42 e 7 mesi

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi*

*(***) Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 13 mesi dalla maturazione del diritto nel 2012, trascorsi 14 mesi dalla maturazione del diritto nel 2013; trascorsi 15 mesi dalla maturazione del diritto dal 2014*

N.B. in analogia a quanto previsto per gli iscritti all'AGO è stata prevista una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012. La riduzione percentuale è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

REQUISITI PER LA PENSIONE CON IL SISTEMA DELLE QUOTE: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*) a legislazione vigente	®Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) a legislazione vigente	®Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) previsti dallo schema di regolamento	®Requisiti a regime dal 1/1/2019 (****)
58 + 35 (***)	58 e 3 mesi + 35 (***)	58 e 3 mesi + 37	58 e 7 mesi + 35 (***)	58 e 7 mesi + 39	59 + 40

®In questa ipotesi i requisiti contributivi comprendono anche le maggiorazioni di servizio, così come previsto dalla legislazione vigente; le maggiorazioni sono tuttavia limitate a 2 anni e 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2013

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi*

(***) *Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.*

**** *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020*



AL SIG. DIRETTORE

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO

via _____ n° _____

cap _____ città _____

e, p.c. ALL' ORGANIZZAZIONE SINDACALE

Oggetto: DIMISSIONI SINDACALI.

Il sottoscritto _____, in servizio presso il Ministero dell'Interno,
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di _____ con la
qualifica di _____, partita stipendio _____
(Uff.Serv. _____), con la presente rassegna, formalmente e contestualmente le proprie
dimissioni dal Sindacato _____.

Tanto premesso, invita codesta Ragioneria Territoriale dello Stato, a voler disporre affinché sia
sospesa, IMMEDIATAMENTE, ogni trattenuta per contributi sindacali sulle proprie competenze a
favore del Sindacato in indirizzo.

Il sottoscritto acconsente che i dati riguardanti la presente, ai sensi del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, siano trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla
legge.

Distinti saluti.

_____, lì _____
